

**REGOLAMENTO (UE) N. 745/2010 DELLA COMMISSIONE****del 18 agosto 2010****che fissa, per il 2010, massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 51, paragrafo 2, primo comma, l'articolo 69, paragrafo 3, l'articolo 87, paragrafo 3, l'articolo 123, paragrafo 1, e l'articolo 128, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, secondo comma, e l'articolo 131, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Per gli Stati membri che attuano nel 2010 il regime del pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2010 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli 52, 53 e 54 dello stesso regolamento.
- (2) Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2010 dell'opzione di cui all'articolo 87 del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2010 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti esclusi dal regime di pagamento unico.
- (3) Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2010 delle opzioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1, o all'articolo 131, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2010 i massimali di bilancio per il sostegno specifico di cui al titolo III, capitolo 5, dello stesso regolamento.
- (4) L'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 limita le risorse applicabili a ciascuna misura accoppiata stabilita ai punti i), ii), iii) e iv) dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) e e), al 3,5 % dei massimali nazionali di cui all'articolo 40 dello stesso regolamento. Per motivi di chiarezza, la Commissione pubblicherà i massimali che risultano dagli importi comunicati dagli Stati membri per le misure interessate.
- (5) Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli importi calcolati conformemente all'articolo 69, paragrafo 7, dello stesso regolamento sono stati stabiliti nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori <sup>(2)</sup>. Per motivi di chiarezza, è opportuno che la Commissione pubblichi gli importi comunicati dagli Stati membri che essi intendono impiegare conformemente all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (6) Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2010 una volta detratti, dai massimali dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009, i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli 52, 53, 54, 68 e 87 del regolamento (CE) n. 73/2009. L'importo da dedurre dal predetto allegato VIII per finanziare il sostegno specifico stabilito dall'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 corrisponde alla differenza fra l'importo totale del sostegno specifico comunicato dagli Stati membri e gli importi comunicati per finanziare il sostegno specifico conformemente all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), dello stesso regolamento. Qualora uno Stato membro che attua il regime del pagamento unico decida di concedere il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), l'importo comunicato alla Commissione deve essere incluso nel massimale del regime del pagamento unico, poiché detto sostegno assume la forma di un incremento del valore unitario e/o del numero di diritti al pagamento dell'agricoltore.
- (7) Per gli Stati membri che applicano nel 2010 il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annue, in conformità dell'articolo 123, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
- (8) Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2010 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, ai sensi dell'articolo 126 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione.
- (9) Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2010 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione.

<sup>(1)</sup> GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.<sup>(2)</sup> GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1.

- (10) Occorre fissare per il 2010 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli, a norma dell'articolo 128, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, per gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie, stabiliti in base alla loro comunicazione.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. I massimali di bilancio per il 2010, di cui all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell'allegato I del presente regolamento.
2. I massimali di bilancio per il 2010, di cui all'articolo 87, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell'allegato II del presente regolamento.
3. I massimali di bilancio per il 2010, di cui agli articoli 69, paragrafo 3, e 131, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell'allegato III del presente regolamento.
4. I massimali di bilancio per il 2010 per il sostegno stabilito all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) e e) del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell'allegato IV del presente regolamento.
5. Gli importi che possono essere impiegati dagli Stati membri conformemente all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CE) n. 73/2009 per coprire il sostegno specifico

di cui all'articolo 68, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono quelli indicati nell'allegato V del presente regolamento.

6. I massimali di bilancio per il 2010 per il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell'allegato VI del presente regolamento.

7. Le dotazioni finanziarie annue per il 2010 di cui all'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelle indicate nell'allegato VII del presente regolamento.

8. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Lettonia, della Lituania, della Polonia, della Romania, della Slovacchia e dell'Ungheria nel 2010 per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 126, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell'allegato VIII del presente regolamento.

9. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Polonia, della Slovacchia e dell'Ungheria, per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli, di cui all'articolo 127 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell'allegato IX del presente regolamento.

10. I massimali di bilancio per il 2010, di cui all'articolo 128, paragrafi 1 e 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell'allegato X del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

## ALLEGATO I

**MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 52, 53 E  
54 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009**

**Esercizio 2010**

*(in migliaia di EUR)*

	BE	DK	EL	ES	FR	IT	AT	PT	SI	FI	SE
Premio per pecora e per capra		855						21 892		600	
Premio supplementare per pecora e per capra								7 184		200	
Premio per vacca nutrice	77 565			261 153	525 622		70 578	78 695			
Supplemento al premio per vacca nutrice	19 389			26 000			99	9 462			
Premio speciale per bovini		33 085							8 817		37 446
Premio all'abbattimento, animali adulti				47 175				8 657			
Premio all'abbattimento, vitelli	6 384			560				946			
Pomodori, articolo 54, paragrafo 1			10 720	28 117	4 017	91 984		16 667			
Prodotti ortofruttili diversi dai pomodori, articolo 54, paragrafo 2					43 152	9 700					

## ALLEGATO II

MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 87 DEL  
REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Esercizio 2010

(in migliaia di EUR)

	Spagna	Francia	Italia	Paesi Bassi	Portogallo	Finlandia
— Aiuto alle sementi	10 347	2 310	13 321	726	272	1 150

## ALLEGATO III

**MASSIMALI DI BILANCIO PER IL SOSTEGNO SPECIFICO DI CUI ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, DEL  
REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009****Esercizio 2010**

Stato membro	(in migliaia di EUR)
Belgio	6 389
Bulgaria	11 761
Repubblica ceca	31 826
Danimarca	15 800
Germania	2 000
Estonia	1 253
Irlanda	25 000
Grecia	107 600
Spagna	247 865
Francia	472 600
Italia	316 250
Lettonia	5 130
Ungheria	77 290
Paesi Bassi	22 020
Austria	11 900
Polonia	40 800
Portogallo	32 411
Romania	25 545
Slovenia	10 237
Slovacchia	8 700
Finlandia	45 140
Svezia	3 434
Regno Unito	29 800

(\*) Importi comunicati dagli Stati membri per la concessione del sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), inclusi nei massimali del regime di pagamento unico.

Grecia: 30 000 (in migliaia di EUR)

Slovenia: 4 200 (in migliaia di EUR)

## ALLEGATO IV

**MASSIMALI DI BILANCIO PER IL SOSTEGNO DI CUI ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, LETTERA a), PUNTI i), ii), iii) E iv) E ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, LETTERE b) E e) DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009**

**Esercizio 2010**

Stato membro	(in migliaia di EUR)
Belgio	6 389
Bulgaria	11 761
Repubblica ceca	31 826
Danimarca	4 300
Germania	2 000
Estonia	1 253
Irlanda	25 000
Grecia	77 600
Spagna	178 265
Francia	232 600
Italia	147 250
Lettonia	5 130
Ungheria	46 164
Paesi Bassi	15 000
Austria	11 900
Polonia	40 800
Portogallo	19 510
Romania	25 545
Slovenia	6 037
Slovacchia	8 700
Finlandia	45 140
Svezia	3 434
Regno Unito	29 800

## ALLEGATO V

**IMPORTI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 69, PARAGRAFO 6, LETTERA a), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009 PER COPRIRE IL SOSTEGNO SPECIFICO DI CUI ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, DELLO STESSO REGOLAMENTO**

**Esercizio 2010**

Stato membro	(in migliaia di EUR)
Belgio	6 389
Danimarca	15 800
Irlanda	23 900
Grecia	70 000
Spagna	144 200
Francia	90 000
Italia	144 900
Paesi Bassi	22 020
Austria	11 900
Portogallo	21 700
Slovenia	4 200
Finlandia	4 762

## ALLEGATO VI

## MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

## Esercizio 2010

Stato membro	(in migliaia di EUR)
Belgio	508 479
Danimarca	997 381
Germania	5 769 981
Irlanda	1 339 421
Grecia	2 210 268
Spagna	4 642 028
Francia	7 465 495
Italia	3 924 520
Lussemburgo	37 569
Malta	4 231
Paesi Bassi	852 443
Austria	676 667
Portogallo	435 325
Slovenia	92 740
Finlandia	523 192
Svezia	724 349
Regno Unito	3 946 625



## ALLEGATO VII

## DOTAZIONI FINANZIARIE ANNUE PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

Esercizio 2010

Stato membro	(in migliaia di EUR)
Bulgaria	326 671
Repubblica ceca	581 177
Estonia	70 531
Cipro	34 898
Lettonia	95 653
Lituania	262 311
Ungheria	831 578
Polonia	1 994 196
Romania	700 424
Slovacchia	268 304

## ALLEGATO VIII

## IMPORTO MASSIMO DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER LO ZUCCHERO DI CUI ALL'ARTICOLO 126 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Esercizio 2010

Stato membro	(in migliaia di EUR)
Repubblica ceca	44 245
Lettonia	4 962
Lituania	10 260
Ungheria	41 010
Polonia	159 392
Romania	4 041
Slovacchia	8 856

## ALLEGATO IX

**IMPORTO MASSIMO DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER GLI ORTOFRUTTICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009**

**Esercizio 2010**

Stato membro	(in migliaia di EUR)
Repubblica ceca	414
Ungheria	4 756
Polonia	6 715
Slovacchia	690

## ALLEGATO X

**MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI TRANSITORI DA EROGARE NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 128 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009**

**Esercizio 2010**

Stato membro	<i>(in migliaia di EUR)</i>		
	Cipro	Romania	Slovacchia
Pomodori, articolo 128, paragrafo 1		869	335
Prodotti ortofrutticoli diversi dai pomodori, articolo 128, paragrafo 2	4 478		